

ACCORDO DI PARTNERSHIP

Tra

CREDIT DATA RESEARCH ITALIA S.r.l. a socio unico, con sede in Corso Giulio Cesare n. 268, 10154 Torino, codice fiscale e Registro delle Imprese di Torino n. 11029420012, partita IVA 11029420012, nella persona del Sig. Carlo Spagliardi, nato a Casale Monferrato (AI), il 09/12/1975, in qualità di Direttore Generale dotato di procura (di seguito "Credit Data Research Italia")

e

UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VICENZA, con sede legale in Montecchio Maggiore, 36065, Viale Europa n. 72, codice fiscale e partita IVA 03487780243, in persona del Sig. Nicola Carollo, in qualità di Consigliere con poteri di rappresentanza (di seguito "Ente");

congiuntamente definite **Parti**

PREMESSO CHE

- Credit Data Research Italia è una società a responsabilità limitata che ha lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della gestione delle imprese;
- Credit Data Research Italia e l'Ente sono interessati a stringere un rapporto di collaborazione per sviluppare la propria attività;
- Credit Data Research Italia ha intenzione di ampliare la propria offerta di servizi alla clientela dell'Ente;
- L'Ente è interessato a mettere a disposizione dei propri Clienti (nel seguito "Clienti") i servizi erogati da Credit Data Research Italia e meglio specificati nel seguito;
- Credit Data Research Italia e l'Ente hanno l'interesse comune di sviluppare il mercato e di stabilire una consolidata e profittevole relazione

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premesse ed allegati

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono quindi integralmente recepite.

ART. 2

Oggetto dell'accordo

Le Parti concordano, nel sottoscrivere il presente Accordo di Partnership, la ricerca di reciproche sinergie nel pieno rispetto delle proprie peculiarità e specificità professionali, e nella piena tutela del relativo parco clienti.

In tale quadro Credit Data Research Italia e l'Ente potranno individuare opportune politiche di co-marketing atte a promuovere il marchio ed i servizi di Credit Data Research Italia e dell'Ente sul territorio e finalizzate all'erogazione dei servizi di Credit Data Research Italia nei confronti dei clienti dell'Ente.

Credit Data Research Italia assiste l'Ente e/o il Cliente nella predisposizione della documentazione necessaria per evadere la richiesta dei servizi individuati nell'Allegato A.

Credit Data Research Italia e l'Ente si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie al fine di predisporre la documentazione necessaria richiesta dei servizi individuati nell'Allegato A, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) effettuare la valutazione sull'eleggibilità dell'impresa richiedente e la valutazione del progetto aziendale ai fini del servizio sottostante;
- b) impostare e predisporre la modulistica e documentazione necessaria o secondo le prescrizioni previste dalle normative individuate;

Tutti i rapporti tra Credit Data Research Italia e il Cliente si svolgono in forza di apposito Contratto sottoscritto dal Cliente.

Art. 3 Responsabilità

Credit Data Research Italia opera nel presupposto della certezza, veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni fornite dal Cliente senza essere tenuta in alcun modo ad effettuare proprie autonome verifiche; è pertanto da intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta a informazioni e documentazione non veritiere fornite dal Cliente.

Rimane quindi a carico del Cliente ogni tipo di responsabilità circa le informazioni fornite e/o prodotte e l'invio a Credit Data Research Italia.

Art. 4 Obblighi delle parti

Credit Data Research Italia si impegna:

- a) a svolgere con diligenza tutte le attività indicate all'articolo 2 e richieste per evadere i servizi individuati nell'Allegato A.
- b) a trattare con la massima riservatezza e non rivelare a terzi eventuali informazioni che dovesse ricevere dall'Ente.

Resta inteso che tutta la corrispondenza e la documentazione in possesso di Credit Data Research Italia, che si è resa necessaria nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 e richiesta dal servizio di consulenza individuato nell'Allegato A, sarà di esclusiva proprietà di Credit Data Research Italia medesima.

L'Ente si impegna a divulgare l'Accordo di Partnership tra i propri Clienti dando informativa dei servizi in convenzione individuati nell'Allegato A.

Le parti concordano sul fatto che la loro relazione deve essere tra contraenti indipendenti e nulla di ciò che è contenuto nel presente contratto o il rapporto tra le parti dovrà renderli associati in una joint venture, partner, datore di lavoro/impiegato, affiliante/affiliato né esisterà alcun altro rapporto legale che non sia tra le parti contraenti indipendenti. Né l'una né l'altra parte avranno l'autorità, espressa o implicita, di agire per conto dell'altra parte o di vincolare l'altra a qualsiasi contratto, obbligazione, debito, responsabilità di qualsiasi natura o tipo.

ART. 5

Uso dei marchi, loghi e nomi

Le Parti si impegnano a concedere reciprocamente l'utilizzo dei propri marchi/loghi/nomi per la promozione di prodotti e servizi rientranti nel presente accordo attraverso i propri siti internet, le proprie mailing list e ogni altra forma pubblicitaria cartacea ed elettronica.

Nei casi di utilizzo del marchio/logo/nome per le finalità diverse dal presente accordo, le Parti dovranno sempre ottenere esplicita autorizzazione dalla controparte.

Le Parti conserveranno tutti i diritti, titoli e interessi in e verso tutti propri marchi, loghi, nomi e informazioni riservate. Il Partner non guadagnerà alcun diritto sugli stessi in virtù di tale contratto se non espressamente indicato in questo contratto.

ART. 6

Segretezza, confidenzialità e concorrenza

Ciascuna Parte manterrà segrete e riservate tutte le informazioni ricevute dall'altra parte in esecuzione del presente Accordo e si assume l'obbligo di non divulgare, né utilizzare le suddette informazioni per fini che esulano dal presente rapporto contrattuale.

Pertanto, salvo che ciò risulti necessario per l'assolvimento di obblighi di legge, le Parti, sia nel corso del presente Accordo che successivamente, si obbligano a non divulgare a terzi le predette informazioni riservate e ad adottare tutte le misure necessarie affinché nessuna di tali informazioni cada in possesso di terzi non autorizzati. Ciascuna Parte si impegna altresì a mantenere riservate tutte le informazioni operative dell'altra Parte di cui abbia conoscenza per effetto della esecuzione del rapporto.

L'Ente durante la durata di questo contratto è disposto a non intraprendere alcun altro rapporto di co-marketing o altri simili rapporti con terzi che possono competere direttamente o indirettamente.

Le Parti riconoscono e concordano sul fatto che tutte le informazioni fornite dall'altra parte e ritenute informazioni riservate da chi le ha rilevate, verranno mantenute nella rigorosa riservatezza da parte di

chi le ha ricevute e quest'ultimo non divulgherà né userà alcuna informazione riservata a scopo personale o terzi, eccetto quanto specificatamente concesso ai sensi dei termini di questo Accordo.

Le Informazioni riservate includeranno qualsiasi informazione scritta o orale identificata come riservata e relativi ai diritti di proprietà, qualsiasi piano aziendale, lista di clienti, software, dati, statistiche di utenza, piani commerciali, struttura aziendale, piani finanziari o altre informazioni finanziarie, guadagni o qualsiasi altra informazione considerata da chi l'ha rilevata riservata.

Ciascuna parte si impegnerà a proteggere dalla rilevazione qualsiasi informazione riservata dell'altra Parte e per proteggerla adotterà le stesse azioni adottate per proteggere le proprie Informazioni riservate.

ART. 7

Durata e disdetta

Il presente Accordo (Allegato incluso) ha validità di un anno a decorrere dalla data della sua stipula e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta da inviare da una Parte all'altra a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della data di scadenza originaria o di quella eventualmente prorogata.

Art. 8

Modifiche dell'Accordo

Le Parti convengono che il presente Accordo e Allegato potranno essere modificati o integrati in qualsiasi momento soltanto attraverso rettifica scritta, debitamente effettuata da un rappresentante autorizzato di entrambe le parti. Le modifiche o integrazioni potranno essere concordate attraverso la corrispondenza ordinaria.

ART. 9

Tutela dei dati personali

Le Parti concedono sin da ora il loro assenso al trattamento dei dati finalizzati alla conclusione del presente Accordo. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'una dall'altra l'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la ratifica o la cancellazione degli stessi.

ART. 10

Codice Etico

L'Ente dichiara di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Credit Data Research Italia, disponibile sul sito internet della società stessa e che sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e dichiara, inoltre, di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza da parte dell'Ente dell'impegno assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave del presente Accordo e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.

ART. 11

Clausola di risoluzione per inadempimento

Ciascuna delle Parti ha diritto a risolvere il contratto per inadempimento, qualora l'altra Parte non ottemperi agli obblighi previsti agli art. 2 e 4 che le Parti riconoscono come essenziali. La risoluzione del contratto non esime la parte inadempiente dall'obbligo del risarcimento del danno dovuto alla parte adempiente.

ART. 12
Foro competente

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, previo ricorso alla procedura di Conciliazione presso la C.C.I.A.A. di Torino, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Torino.

Art. 13

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione da effettuarsi in relazione al presente Accordo, o comunque connessa allo stesso, sarà ritenuta validamente effettuata se indirizzata:

- all'Ente: **Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza** Viale Europa 72, 36065 Montebelluna Maggiore (VI)
- a Credit Data Research Italia: **Credit Data Research Italia S.r.l.** c.so Giulio Cesare 268, 10154 Torino

Letto, approvato e sottoscritto Torino, 29 Maggio 2018

CREDIT DATA RESEARCH ITALIA S.R.L.

UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VICENZA

Oggetto: ALLEGATO "A"
rif. Accordo di Partnership del 29/052018

In riferimento all'Accordo di Partnership stipulato il 29/05/2018, dettagliamo in calce i prodotti/servizi e le condizioni economiche che Credit Data Research Italia riconoscerà al Vostro Ente:

Art. 1
(Prodotti e servizi)

- a) Credit Passport
- b) Finanza Agevolata
- c) GDPR
- d) Certificazioni Qualità
- e) Internazionalizzazione

Art. 2
(Condizioni economiche e di pagamento)

Credit Data Research Italia riserverà, ai Clienti dell'Ente, uno sconto pre-autorizzato del 10% sul listino ordinario previsto dalla tipologia di servizio acquistato.

Art. 3
(Modifiche dell'allegato)

Le parti convengono che:
eventuali modifiche e/o implementazioni al presente Allegato, durante il periodo di validità dell'Accordo, rese necessarie per modifiche della struttura dei servizi proposti da Credit Data Research Italia, potranno essere effettuate in qualsiasi momento e comunicate da Credit Data Research Italia all'Ente attraverso la corrispondenza ordinaria.


Art. 4
(Durata dell'allegato)

Il presente Allegato ha validità di un anno a decorrere dalla data della sua stipula e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta da inviare da una Parte all'altra a mezzo lettera raccomandata A.R o PEC, almeno tre mesi prima della data di scadenza originaria o di quella eventualmente prorogata.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 29 Maggio 2018

CREDIT DATA RESEARCH ITALIA S.R.L.



UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VICENZA



CREDIT DATA RESEARCH ITALIA S.R.L.
www.cdr-italia.com | info@cdr-italia.com

Sede Legale C.so Giulio Cesare 268, 10154 Torino (Italy) Tel +39 01124191 – Fax +39 011238283
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Credit Data Research Ltd
Cap. Soc. € 433.484 i.v. – P.IVA x R.I. Torino 11029420012 – R.E.A. 1182205 C.C.I.A.A. Torino

